



COMUNE DI ROSOLINA

PROVINCIA DI ROVIGO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF *(Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)*

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 30.03.2007

Articolo 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446 e successive modificazioni, disciplina l'applicazione nel Comune di Rosolina dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), di cui al D. Lgs. 28.09.1998 n. 360 e successive modificazioni.
2. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

Articolo 2
DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA

1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali, come previsto dall'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28.09.1998 n. 360.
2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune di Rosolina con deliberazione di Consiglio Comunale. In assenza di tale provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, della legge 27.12.2006 n. 296.
3. La deliberazione dell'aliquota ha efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito individuato con decreto 31 maggio 2002 del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002.

Articolo 3
ESENZIONI

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3-bis, del D. Lgs. 28.09.1998 n. 360, il Comune può stabilire una soglia di esenzione, in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, tramite la deliberazione con la quale viene determinata annualmente l'aliquota dell'addizionale.

Articolo 4
MODALITA' DI VERSAMENTO

1. Il versamento della addizionale Comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato allo stesso con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della legge 27.12.2006 n. 296.
2. I versamenti in acconto ed a saldo sono effettuati secondo le disposizioni contenute nell'art. 1 del D. Lgs. 28.09.1998 n. 360 e successive modificazioni. L'aliquota necessaria ai fini della determinazione dell'acconto è assunta nella misura deliberata per l'anno di riferimento qualora la pubblicazione della deliberazione, di cui all'art. 2, comma 3, sia effettuata non oltre il 15 febbraio del medesimo anno, ovvero nella misura vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine.

Articolo 5
DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio al D. Lgs. 28.09.1998 n. 360 e successive modificazioni, nonché alle altre disposizioni di legge in materia di riscossione dei tributi.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.

